



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile n.

Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da

G.F. (avv.)

- ricorrente

contro

R.F. ()

- resistente

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 15 maggio 2020, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente

SENTENZA

1. Fatto e svolgimento del processo.

Con ricorso depositato il 13 ottobre 2015, G.F. si è rivolto a questo Tribunale per sentir dichiarare la responsabilità civile del proprio datore di lavoro, R.F., in relazione all'infortunio avvenuto il 21 marzo 2013 ed ottenere, per l'effetto, il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'evento, per il complessivo importo di € 149.954,00 oltre accessori, (invalidità permanente 25%, invalidità temporanea 20 giorni, danno morale pari ad ½ dell'invalidità permanente e dell'invalidità temporanea, danno esistenziale), ovvero per la minore o maggior somma ritenuta di giustizia.

A fondamento dell'azione il ricorrente ha dedotto che:

- in data 21 marzo 2013, mentre svolgeva, verso la fine del turno pomeridiano, mansioni di Capo Stazione Sovrintendente presso la Stazione ferroviaria di

, subiva una brutale aggressione ad opera di alcuni ragazzi che lo ferivano con un colpo di arma da taglio a livello della regione emitoracica sinistra, procurandogli anche diverse contusioni ed escoriazioni al corpo;

- la vicenda si svolgeva intorno alle ore 21.18, quando, rimasto solo al servizio, si accorgeva di una lite in corso tra alcuni ragazzi ed interveniva per sedarla ma, mentre rientrava in ufficio, subiva l'aggressione di uno dei ragazzi coinvolti, che gli lanciava contro una bottiglia di vetro rotta, colpendolo violentemente allo zigomo destro;
- l'aggressione ai suoi danni proseguiva e si aggravava, coinvolgendo anche altri soggetti: difatti, mentre il primo aggressore recuperava altre bottiglie di vetro dai rifiuti, interveniva un secondo ragazzo a malmenarlo violentemente e, di seguito, un terzo soggetto che lo minacciava con un coltello;
- anche dopo aver trovato riparo nel proprio ufficio l'azione delittuosa continuava, con lancio di sassi alle vetrature e calci alla porta, interrompendosi solo dopo aver annunciato agli aggressori di aver chiamato le forze dell'ordine;
- giunti sul posto Carabinieri ed operatori del 118, veniva trasportato presso l'Ospedale di Perugia ove veniva ricoverato nel reparto di chirurgia toracica, dal quale veniva dimesso il 25 marzo 2013 con diagnosi: *"ferita lacero-contusa da arma bianca in regione toracica anteriore sinistra, sede periareolare inferiore ed escoriazioni superficiali in sede temporale destra"*;
- in data 29 marzo 2013 si recava presso la Stazione dei Carabinieri di Ponte San Giovanni per sporgere formale denuncia querela nei confronti dei tre aggressori, cui seguiva l'avvio di procedimento penale iscritto al R.g.n.r. n. _____ a carico dei sig.ri.

Circa le conseguenze dell'aggressione, il ricorrente ha allegato il certificato medico rilasciato il 14 aprile 2014 dal Dott. _____, specialista in Neurologia, e la perizia medico legale redatta in data 8 maggio 2014 dal Prof. _____, specialista in Ortopedia e Traumatologia, Medicina legale e delle assicurazioni: documentazioni attestanti, ciascuna per gli aspetti di competenza, quanto la drammaticità e violenza del subito evento delittuoso abbiano profondamente inciso sullo stato di salute psicofisica del G.F. _____, procurandogli una sindrome post-traumatica da stress che, aggravando lo stato depressivo preesistente, lo aveva costretto ad assenze prolungate dal lavoro, al quale poi aveva deciso di rinunciare definitivamente, rassegnando dimissioni volontarie, in data 1 dicembre 2014.

Rimasta senza riscontro la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni rivolta al proprio datore di lavoro, il ricorrente ha convenuto in questa sede R.F. sostenendo la violazione, da parte sua, degli obblighi derivanti dall'art. 2087 c.c., avendo la società omesso di adottare misure idonee a prevenire i rischi connessi alle caratteristiche del lavoro ed alle mansioni svolte nella stazione ferroviaria di _____ e quindi per:

- (i) _____ non aver organizzato i turni di lavoro in modo da garantire la compresenza di due capostazioni dalle ore 21.12 alle ore 23.33, così da evitare che al momento dell'aggressione egli si trovasse a prestare servizio da solo;
- (ii) _____ non aver predisposto un apposito servizio di vigilanza e/o un sistema di allarme e videoregistrazione collegato con la stazione più vicina dei Carabinieri;
- (iii) _____ non aver dotato le porte dell'ufficio di vetri blindati antisfondamento e di adeguate protezioni strutturali.

1.2 IR.F. _____ ritualmente evocata in giudizio, si è costituita eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione spiegata nei suoi confronti nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di risarcimento formulata dal ricorrente, per difetto di riscontro in ordine alla denuncia d'infortunio e/o malattia professionale nei confronti dell'Assicuratore pubblico INAIL (dopo la riforma del 2000 pur tenuto ad indennizzare postumi invalidanti di natura permanente nei limiti del danno complementare e differenziale).

Nel merito, la Società ha contestato in fatto e in diritto le pretese risarcitorie formulate *ex adverso* ed ha concluso per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite, sul presupposto del difetto di responsabilità nella verifica del sinistro e dell'imprevedibilità dell'evento, in considerazione della condotta serbata dal ricorrente (tale da configurare ipotesi di c.d. rischio elettivo ed escludere collegamento eziologico tra la prestazione lavorativa ed i danni lamentati).

1.3 La causa è stata istruita mediante escussione dei testi indotti dalle parti, acquisizione, ex artt. 213 e 413 c.p.c. da INAIL, di informazioni e riscontri documentali in ordine alla denuncia dell'infortunio per cui è causa nonché, da ultimo, mediante CTU medico legale.

Ad esito della CTU, consentito alle parti contraddittorio scritto mediante deposito di note ex art. 429 c.p.c., la causa viene decisa.

2. Motivi della decisione.

2.1 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'azione formulata da parte resistente per difetto di preventiva denuncia di infortunio e/o malattia professionale ad INAIL.

Impone tale conclusione l'esame dei documenti acquisiti ad esito dell'ordine di informazioni rivolto ad INAIL cui è seguita risposta e documenti allegati in data 31 luglio 2017, dai quali si desume che – diversamente da quanto sostenuto da R.F. – il ricorrente, in data 22 marzo 2013, ha provveduto ad inviare certificazione medica al datore di lavoro, cui è seguita denuncia telematica di infortunio nei confronti dell'Assicuratore pubblico.

Ciò posto, risulta, dunque, correttamente adempiuto l'onere imposto dall'art.52 T.U. 1124/65, secondo cui *"l'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro (...) entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia"*.

Ancora, da quanto trasmesso, risulta che l'INAIL ha provveduto ad erogare al G.F. l'indennità temporanea per i giorni di astensione dal lavoro dal 25 marzo 2013 al 29 maggio 2013, per un totale di € 5.939,34, somma liquidata a favore del datore di lavoro R.F. ex art. 70 T.U. cit.; a titolo di danno biologico, invece, non veniva liquidata alcuna indennità per non essere stata riscontrata dall'Istituto assicuratore alcuna menomazione dell'integrità fisica.

2.2. Nel merito, la domanda risarcitoria spiegata dal ricorrente è meritevole di accoglimento nella misura e per i motivi di seguito esposti.

In primo luogo, non costituisce oggetto di contestazione il fatto che il 21 marzo 2013 il ricorrente abbia subito una violenta aggressione durante l'espletamento delle proprie mansioni di _____ presso la stazione di _____, così come è in atti documentato che, in quella data, lo stesso veniva accompagnato presso l'Ospedale di Perugia ed ivi ricoverato sino al 25 marzo 2013.

Non è dato dubitare, dunque, che si sia trattato di infortunio occorso in occasione dell'attività lavorativa svolta presso la società R.F., come chiaramente confermano anche le indennità all'uopo corrisposte dall'INAIL.

Ciò che si contesta, invece, è la configurabilità di una responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., stante l'asserita insussistenza dei presupposti di applicabilità della fattispecie e, nel merito, l'assenza di un danno-conseguenza meritevole di concreto ristoro.

Come noto, la responsabilità civile del datore di lavoro per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza dei dipendenti disciplinata dall'art. 2087 c.c. presuppone, in ossequio ai principi propri

della responsabilità di natura contrattuale, che il lavoratore-contraente dimostri l'esistenza del rapporto lavorativo, dei danni subiti e della loro riconducibilità causale al sinistro, allegando la nocività/pericolosità dell'ambiente lavorativo, attraverso l'individuazione di una o più inadempienze del datore di lavoro ai suoi obblighi - specifici o generici - di adottare tutte le misure previste dalle normative di settore o evincibili in base alle comuni conoscenze scientifiche dell'epoca, mentre spetta al datore di lavoro-contraente fornire la prova di avere ottemperato alle citate prescrizioni nella misura professionalmente esigibile (*ex multis*, Cass., sez. Lav., 20 maggio 2010, n. 12351; Cass., sez. Lav., 17 febbraio 2009, n. 3788).

Nel caso in esame, alla luce delle emergenze processuali, si ritiene che il ricorrente abbia assolto al proprio onere probatorio, avendo dimostrato l'esistenza dell'infortunio, la sua origine lavorativa, il danno (con le precisazioni che verranno successivamente svolte in considerazione degli esiti della CTU medico legale in atti) ed il nesso di causalità fra infortunio e danno.

In particolare, si evidenzia la specificità delle deduzioni attoree con riguardo al comportamento inadempiente ascritto al datore di lavoro (mancata dotazione dell'ufficio di porte blindate con vetri antisfondamento ed antiproiettile; mancata attivazione di sistemi di vigilanza, di allarme e di videoregistrazione; mancanza di turnazioni tali da consentire la compresenza di due capostazioni).

Ancora, va rilevato che le omissioni addebitate vengono fondatamente sostenute in considerazione di un pregresso avvenimento che, in concreto, avrebbe reso esigibile e doverosa l'adozione di quelle specifiche cautele.

Si rappresenta, infatti, che le aggressioni e le violenze si erano già verificate - in modalità analoghe a quelle poi subite dal G.F. - circa un mese prima, nella stessa stazione di Perugia Ponte San Giovanni, ai danni di un collega del ricorrente, il Sig. A.S. , e che gli stessi episodi erano stati debitamente segnalati alla R.F.

Offre riscontro alla versione dei fatti descritta nell'atto introduttivo proprio la deposizione del teste A.S. che, all'udienza del 30 maggio 2018, ha confermato sia l'aggressione subita sia la denuncia sporta alla Polfer di Perugia, denuncia in conseguenza della quale subiva altre ritorsioni da parte del medesimo gruppo di ragazzi, ormai noto perché da tempo sostava assiduamente nel piazzale antistante la stazione, con invito minaccioso a ritirare la denuncia.

Significative e rilevanti circa la ricostruzione dei requisiti integrativi della fattispecie risarcitoria evocata risultano anche le ulteriori dichiarazioni rese dal medesimo teste che non solo ha

confermato che, all'epoca dei fatti dopo le ore 21,12 rimaneva in servizio il solo capostazione, ma ha anche riferito con descrizione dei fatti lineare, dettagliata e coerente di cui non ha questo Giudice ragione di dubitare, che *"... solo dopo l'aggressione a G.F. fu introdotto un sistema di sorveglianza con guardie giurate, venne installato un sistema di telecamere di sorveglianza e periodicamente arrivava personale della protezione aziendale ad effettuare controlli"* così come *"... solo dopo l'aggressione di Francesco la direzione emanava circolare in cui elencava i comportamenti da tenere in caso di disturbi alla quiete pubblica..."*.

Le medesime circostanze hanno ricevuto ulteriore conforto alla luce delle dichiarazioni rese, nel corso della stessa udienza, dagli altri testi IM.A. e L.G., anch'essi colleghi del ricorrente.

Emerge, dunque, un profilo di rilievo assolutamente decisivo ai fini dell'imputabilità delle omissioni contestate alla Società resistente, vale a dire quello relativo alla prevedibilità del rischio specifico che, poi, ha dato causa all'infortunio.

In quest'ottica è importante evidenziare il ruolo che l'ordinamento assegna alla previsione di cui all'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema, con funzione integratrice rispetto alla legislazione che prevede singole misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, con la conseguenza che la responsabilità del datore di lavoro, o delle altre persone alle quali sono attribuite funzioni di protezione dell'incolumità dei lavoratori, non è esclusa dall'inesistenza di una norma specifica di cautela (Cass., pen., sez. III, 3 ottobre 2007).

Invero, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è fermo nel ritenere che, sebbene la responsabilità ex art. 2087 c.c. non sia di tipo oggettivo, la stessa non deve tuttavia ritenersi limitata alla violazione di norme d'esperienza o di regole tipizzate, ma deve intendersi come volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e delle cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza dell'esistenza di fattori di rischio (tra le altre, Cass., sez. lav., 14 gennaio 2005, n. 644).

Applicando tali premesse ermeneutiche al caso di specie, deve ritenersi che il complesso delle informazioni a disposizione della Società resistente - già prima della verifica dell'aggressione - ben avrebbero consentito adozione di misure precauzionali idonee a

scongiurare il pericolo di aggressioni ai danni dei propri dipendenti: rischio già noto dopo la denuncia del Capostazione S.A. .

Chiarita la conoscibilità *ex ante* – meglio, la conoscenza effettiva – del rischio concreto di verificazione dell'evento lesivo, non può neppure dubitarsi dell'idoneità dei presidi di sicurezza indicati dal ricorrente ad evitare il paventato rischio di aggressione. Se ne trova conferma, del resto, nella stessa condotta tenuta dalla R.F. che, successivamente all'infortunio del G.F. , ha provveduto a predisporre proprio le medesime misure di protezione della cui omissione si controverte in questa sede.

Né può sostenersi l'assunto di parte ricorrente circa l'inesigibilità delle cautele doverose da parte di RFI che, quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, non potrebbe né dovrebbe assumere funzione istituzionale di mantenimento dell'ordine pubblico (prevedendo e prevenendo le più disparate condotte criminose ad opera di terzi, nelle stazioni ferroviarie, luoghi aperti), essendo tali prerogative riservate alle forze di polizia ed implicanti, comunque, un esorbitante dispiego di mezzi: assunto incompatibile con l'adozione, da parte della stessa R.F., dopo l'aggressione del G.F. , delle misure precauzionali in questione.

Priva di pregio appare anche l'ulteriore difesa secondo cui quelle cautele non potevano ragionevolmente essere adottate prima del febbraio 2013 perché, prima che l'episodio si verificasse, non era prevedibile né prevenibile la condotta imprudente tenuta dal capostazione G.F. nella specie consistita nell'aver egli arbitrariamente scelto di intervenire a sedare la lite tra i ragazzi, nell'aver tentato di contrastare le violenze in atto brandendo un tubo di gomma contro gli aggressori e, ancora, nell'aver tardato a sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine.

L'assunto va disatteso, non potendosi ritenere censurabili (e tali da integrare c.d. rischio elettivo) i comportamenti adottati dal ricorrente: nel contesto evidenziato di certo non abnormi né anomali né tali da escludere la responsabilità del datore di lavoro al quale – invero – stante la natura contrattuale della responsabilità invocata, spettava anzitutto fornire idonea dimostrazione dell'assenza di sua colpa, ossia di aver fatto tutto quanto suggerito dalla normativa di settore, dalla prudenza e dalla tecnica dell'epoca consentita per prevenire eventi del genere. La fattispecie contemplata nell'art. 2087 c.c., come noto, attribuisce al datore di lavoro una *posizione di garanzia rispetto all'incolumità del lavoratore* non solo riguardo a tutti i *rischi* connessi all'ambiente di lavoro o comunque ad esso riconducibili, ma anche rispetto a *quelli* che derivino da eventuali imprudenze dello stesso lavoratore ad eccezione di atti abnormi

del dipendente ossia di atti così anomali che nessuno potrebbe prevedere. Costante rimane l'affermazione secondo cui il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza (*ex multis*, Cass., sez. lav., 13 febbraio 2012, n. 1994).

Più di recente, il principio è stato ribadito ed ulteriormente sviluppato chiarendo che “...*In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c.: tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso; in particolare, tanto avviene (...) quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 30679 del 25 novembre 2019).*

Nel caso in esame, le risultanze processuali e la concreta dinamica dei fatti consentono di ricondurre la fattispecie all'ipotesi da ultimo indicata considerato che è proprio *l'antecedente causale rappresentato dalla colposa omissione di misure di sicurezza da parte del datore di lavoro* ad aver costretto il ricorrente a *fronteggiare da solo* una situazione di pericolo per la propria incolumità, in un contesto di violenza che rende del tutto comprensibile la reazione avuta, evidentemente dettata dalla concitazione del momento, e comunque di natura strettamente difensiva rispetto ad un'aggressione già in atto.

Né può in contrario sostenersi che il ricorrente si sarebbe dovuto astenere, ancor prima, dall'intervenire, considerato che tale direttiva è stata suggerita dalla R.F. solo con la circolare emanata dopo i fatti del febbraio 2013 e che fino ad allora il codice etico aveva sempre suggerito ai dipendenti di intervenire a scongiurare disordini e rischi alla sicurezza dei viaggiatori (cfr. dich. teste Susta, ud. 30 maggio 2018).

Ciò premesso, si ritiene che il contesto di pericolo ed insicurezza nel quale – da solo – il lavoratore si è trovato ad operare non solo non consente di qualificarne la condotta come

abnorme ma esclude, altresì, la sussistenza di un concorso di colpa del ricorrente medesimo, considerato che le imprudenze a questi contestate non consentono affatto operatività dell'art. 1227 c.c.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, deve ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 2087 c.c. stante l'omessa adozione, imputabile alla parte datoriale, delle misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica del dipendente.

Va rilevato che l'avvenuto accertamento di un danno all'integrità fisica del lavoratore e della sua addebitabilità all'insufficiente predisposizione di strumenti di sicurezza in violazione di un obbligo di legge comportano la ricorrenza, nel caso all'esame, dei presupposti astrattamente integranti la fattispecie penale del reato di lesioni (quanto meno) colpose (cfr. Sez. L, Sentenza n. 20620 del 22/11/2012), essendo la fattispecie astratta di reato configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 cod. civ. (Sez. L, Sentenza n. 4184 del 24/02/2006).

Premesse le note difficoltà di accertamento che ontologicamente connotano la figura del danno morale da reato – attenendo esso ad una sofferenza interna, il più delle volte accertabile solo in base ad indizi e presunzioni – si ritiene comunque che, nella specie, le circostanze che hanno caratterizzato l'infortunio e la violenta aggressione subita, oltre alle ripercussioni che ne sono seguite, quali risultanti dagli atti, consentono di presumere la sussistenza di un danno non patrimoniale diverso dal pregiudizio alla salute (il cd. "danno biologico") e consistente in sofferenze morali, nella misura di seguito meglio determinata.

3. Quantificazione dei danni.

Parte ricorrente ha invocato il ristoro del danno biologico (invalidità permanente 25% della totale, invalidità temporanea 20 giorni) derivato dall'evento nonché del danno morale ed esistenziale.

Quanto al *danno biologico*, il CTU, esaminata tutta la documentazione in atti, anche nel contraddittorio con i CTP nominati, ha concluso ritenendo che:

“in conseguenza dell'infortunio del 21/03/2013 il G.F. ha riportato postumi permanenti, in parte fisici (gli esiti cicatriziali) ed in modesta parte di natura psichica (quale aggravamento di una psicopatologia preesistente), quantificabile come danno biologico nella misura del 5% (..). L'inabilità temporanea biologica ha avuto una durata complessiva pari a gg. 69, dalla data

dell'infortunio sino alla guarigione, fissata dai sanitari dell'INAIL di Foligno alla data del 29/05/2013; di questa: 20 giorni come inabilità temporanea biologica assoluta; 49 giorni come inabilità temporanea biologica relativa” (cfr. rel. dott. Dominici, 8 febbraio 2019).

Non hanno valenza ostativa alla liquidazione del danno *sub iudice* la misura percentuale del danno quantificata dal CTU e il contenuto del provvedimento INAIL con il quale è stata esclusa la menomazione all'integrità psicofisica del ricorrente, dovendosi tenere ben distinti gli ambiti di tutela oggetto di valutazione e confronto.

Come noto, la riparazione del danno subito dal lavoratore al verificarsi di un infortunio può porsi a fondamento di pretese indennitarie garantite dal sistema di assicurazione sociale obbligatoria INAIL nonché di pretese risarcitorie nei confronti di soggetti diversi (datore, terzi corresponsabili; committenti), imponendosi nella valutazione del pregiudizio subito, in ossequio al dettato costituzionale ed alla disciplina di rango primario, sia l'aspetto relativo alla temporanea o permanente incapacità lavorativa specifica del danneggiato sia l'aspetto relativo alla integrità psicofisica del lavoratore, alla salute del lavoratore ed alla sua personalità morale.

Trattasi di valutazione complessa che non consente soluzioni ermeneutiche che, riconducendo gli aspetti relativi al danno biologico e gli altri pregiudizi di carattere non patrimoniale nell'area dell'assicurazione obbligatoria INAIL, precludono integrale ristoro delle lesioni all'integrità psicofisica del lavoratore di natura permanente nonché dei danni di natura morale ed esistenziale subiti dal lavoratore.

Quindi, ferma restando la vigenza del principio dell'esonero, per il datore di lavoro, in conseguenza della copertura assicurativa garantita da INAIL, rimangono distinti i piani di tutela risarcitoria/indennitaria del lavoratore, basati su distinti parametri costituzionali (art. 32 e art. 38): l'uno finalizzato a garantire piena ed integrale tutela del diritto alla salute del lavoratore (in ogni suo aspetto biologico, morale, relazionale); l'altro, l'indennizzo previdenziale, finalizzato soltanto a garantire al lavoratore la libertà dal bisogno e mezzi adeguati alle esigenze di vita.

L'erogazione dell'indennizzo corrisposto dall'INAIL non esclude quindi la necessità di rivolgersi al datore di lavoro quante volte, sussistendone gli specifici presupposti, il danneggiato intenda ottenere l'integrale ristoro dei danni subiti alla propria salute.

Riprendendo quanto efficacemente affermato dalla Corte Costituzionale, secondo cui *“se non si fa luogo a prestazione previdenziale non c'è assicurazione; mancando l'assicurazione cade l'esonero”* (sentenze nn. 356 e 485 del 1991), se ne ricava che l'esonero da responsabilità civile

vale per i soggetti e per i soli danni coperti dalla stessa assicurazione obbligatoria (cfr. tra le altre Cass. lav. n. 9166 del 10/04/2017), quindi – per quel che rileva in questa sede – solo per il danno biologico che superi la misura del 6%.

Del resto, il rilievo è condiviso dalla stessa società convenuta, laddove afferma che *“il datore può essere convenuto in giudizio, in via diretta ed a fine risarcitorio dal lavoratore subordinato, allorché il danno alla salute sia stato dedotto dal lavoratore in misura pari (o fino) al 6 per cento...”* (cfr. pag. 4 memoria di costituzione).

Perde validità, dunque, il successivo tentativo di parte resistente di porre a confronto le conclusioni raggiunte dall'INAIL nel 2013 con quelle svolte in questa sede dal CTU, date le differenze intercorrenti tra i due sistemi di tutela ed i diversi criteri che regolano la liquidazione dell'indennizzo e la condanna al risarcimento.

Tutto ciò premesso, nel presente procedimento è emersa la sussistenza di danni non riconducibili alla copertura assicurativa (cd. "danni complementari"), i quali debbono essere risarciti secondo le comuni regole della responsabilità civile (cfr Cass., sez. lav., n. 20392/2018).

In particolare, come già accennato, il pregiudizio accertato con riguardo al *danno biologico è stato quantificato in misura pari al 5%* (per danni fisici ed in modesta parte anche psichici, per l'aggravamento di psicopatologia preesistente), oltre a *20 giorni di inabilità temporanea assoluta e 49 giorni di inabilità temporanea relativa.*

Considerato che il Consulente ha effettuato un attento esame del caso, che le sue valutazioni sono state comunicate ai CC.TT. di parte – che le hanno valutate condivisibili – che le stesse conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente risultano prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, si ritiene di dover prestare piena adesione alle stesse.

Ne consegue che, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano in uso presso questo Ufficio e considerate oramai l'unico adeguato parametro orientativo dell'equità per le liquidazioni del danno biologico (Cass. sez. III, 12408/2011) al ricorrente spetta l'importo di € 5.561,50 a titolo di *inabilità temporanea* - di cui € 1.960,00 per i 20 gg di inabilità temporanea totale ed € 3.601,00 per i 49 giorni di inabilità temporanea al 75% - nonché di €6.512,00 per il *danno biologico permanente.*

Considerato che in relazione al valore-punto del 5% le tabelle di Milano del 2018 indicano al massimo nel 25% l'aumento consentito per ulteriori peculiarità da valorizzare in sede di personalizzazione del danno, nel caso di specie, si ritiene congruo applicare un aumento percentuale del 20% circa, così equitativamente liquidando un importo complessivo pari ad €15.000,00 (previo arrotondamento dell'importo complessivo di €14.487).

Tale rideterminazione si giustifica in considerazione del danno morale ed esistenziale sofferto dal Sig. G.F. per effetto della condotta (rilevante anche penalmente) di cui è stato vittima, stante la violenza e drammaticità dell'episodio vissuto nonché, complessivamente, del pregiudizio che ne è conseguito sul piano relazionale e lavorativo.

A tale riguardo, si è ritenuto di non condividere la diversa quantificazione operata da parte ricorrente rispetto alle ulteriori componenti del danno non patrimoniale preteso, siccome contrastante con i criteri di liquidazione unitaria del pregiudizio non patrimoniale adottati in conformità alla nota pronuncia di legittimità (SSUU 11 novembre 2008 n. 26972), costituente ormai "diritto vivente", secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e, cioè, tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai *nomina iuris* dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento dell'anzidetta liquidazione.

Affermazione ribadita anche dalla giurisprudenza più recente – secondo cui il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria ed omogenea, all'interno della quale le distinzioni tradizionali possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione, e mai al fine di risarcire due volte il medesimo pregiudizio, sol perché chiamato con nomi diversi (Sez. 3, Sentenza n. 4043 del 19/02/2013).

Sull'importo complessivo liquidato, in quanto convertito con la liquidazione stessa, in debito di valuta, spettano gli interessi moratori legali dalla data dell'odierna pronuncia al saldo effettivo.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui agli artt. 4 e 5, comma terzo, D.M. n. 55/2014, tra i quali gli incumbenti istruttori, l'impegno professionale richiesto dalla controversia e l'entità del credito riconosciuto, anziché di quello domandato (Cass., S.U., 19014/2007).

Gravano sulla società convenuta anche gli oneri di CTU liquidati con separato decreto.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- dichiara la società convenuta R.F. _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, civilmente responsabile dell'infortunio occorso al ricorrente in data 21 marzo 2013 e, per l'effetto, condanna la predetta società a corrispondere al ricorrente, per i titoli indicati in motivazione, la somma di € 15.000,00 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo;
- condanna altresì la società convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate nel complessivo importo di € 3.500,00 oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
- pone gli oneri di CTU liquidati con separato decreto a carico della società resistente.

Perugia, 15 maggio 2020

Il Giudice

Antonella Colaiacovo

Minuta di provvedimento redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa

Michela Caputo